

Marchio descrittivo nel settore farmaceutico, integratori e vitaminici Alicante 30-06-2023



Il segno descrive specie e qualità dei prodotti e la parte figurativa viene comunemente usata per descrivere la naturalità di un prodotto. Per questi motivi l'esaminatore respinge il marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/06/2023

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 24/01/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 5 Prodotti farmaceutici; prodotti dietetici per uso medico; prodotti biologici per

uso medico; prodotti igienici per scopi medici; farmaci; preparazioni e sostanze medicamentose; preparazioni farmaceutiche per uso umano;

preparazioni farmaceutiche; preparazioni mediche; prodotti farmaceutici omeopatici; medicinali farmaceutici e naturali; fibre dietetiche per

coadiuvare la digestione; digestivi per uso farmaceutico; agenti farmaceutici che interessano gli organi digestivi; preparati gastrointestinali; medicinali per

la cura di disturbi gastrointestinali; prodotti e sostanze farmaceutici per il

trattamento di malattie gastrointestinali; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori alimentari per uso medico; fibre

vegetali alimentari dietetiche; integratori dietetici e nutrizionali; integratori omeopatici; integratori prebiotici; integratori probiotici; integratori postbiotici; integratori vitaminici; integratori alimentari antiossidanti; integratori alimentari con effetto cosmetico; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori dietetici per uso medico; integratori minerali nutrizionali; integratori nutrizionali; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; preparati multivitaminici; preparati vitaminici; prodotti multivitaminici; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti per diabetici; bevande dietetiche per uso medico; bevande adattate a fini medici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese

attribuirebbe al segno il

significato seguente: fibra ricavata da un cereale chiamato Plantago psafra, la cui buccia è

usata in medicina come lassativo e per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue che è puro al

99%.

I suddetti significati dei termini «PSYLLIUM FIBRE 99% PURE», di cui il marchio è

composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/psyllium>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fibre>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti ai quali il segno è applicato contengono il 99% di fibra di PSYLLIUM. Pertanto, il

segno descrive specie e qualità dei prodotti.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e

pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Inoltre, il segno contiene una struttura, un elemento grafico e un colore usati abitualmente

nel settore dei prodotti interessati e che sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In

questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 23/01/2023 è

risultato che il
pittogramma « » così come il colore verde sono utilizzati abitualmente
nel mercato di riferimento:

Pagina 3 di 4

Come si può notare il colore verde, la forma circolare ('bollino') e
l'immagine di una foglia
stilizzata, sono comunemente usate nel mercato per rinforzare il concetto di
naturalità di
numerosi prodotti che, fra l'altro, sono spesso ad uso alimentare.
Tali elementi sono così trascurabili, stante il messaggio veicolato, da non
dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi
sono combinati
consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i
quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è

pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un'obiezione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.

III. Motivazione

Pagina 4 di 4

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione
fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio
ha deciso di

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di
rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere
b) e c) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018793776 è
respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro
la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione.